REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

Il Tribunale di Bologna
PRIMA SEZIONE CIVILE

in persona dei magistrati

dott. Bruno Perla — Presidente

dott.ssa Sonia Porreca — Relatore

dott.ssa Maria Cristina Borgo — Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n. 20637 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2019

promossa da

(C.F.), rappresentato e difeso dall'Avvocato PAVANETTO MATTEO del Foro di Bologna

parte attrice

contro

(C.F.

rappresentata e difesa dall'Avvocato del Foro di Bologna

parte convenuta

e **con l'intervento del P.M.** presso il Tribunale di Bologna

OGGETTO: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE: come in verbale di udienza in data 23 settembre 2021

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 12.12.2019 chiedeva all'intestato Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto con

in Castel Bolognese (RA) il 02/04/2006, unione dalla quale non nascevano figli. Il ricorrente riferiva che il Tribunale di Ravenna con sentenza n. 493/2018 (poi confermata dalla Corte di Appello di Bologna con sentenza n. 2003/2019) aveva dichiarato la separazione personale fra i coniugi, rigettando le reciproche domande di addebito e riconoscendo in favore della moglie un assegno maritale di € 500,00 mensili. In questa sede il ricorrente chiedeva accertarsi che nulla fosse dovuto alla controparte a titolo di assegno divorzile, non sussistendone i presupposti; in via subordinata, offriva la corresponsione di un assegno *una tantum* di € 10.000,00 a tacitazione e definizione di ogni rapporto economico tra le parti.

Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di scioglimento del matrimonio, chiedendo, tuttavia, per sé un assegno divorzile di € 1.000,00 mensili. In proposito, la resistente rimarcava che, pur essendo stata respinta la propria domanda di addebito in sede separativa, era sopravvenuta in data 10.7.2019 una sentenza penale del Tribunale di Ravenna di condanna del per maltrattamenti e vessazioni accertati nell'arco temporale di 7 anni dal 2007 al 2014; che a causa di queste continue violenze, le era stato diagnosticato un disturbo postraumatico da stress con ricovero al Centro di Salute Mentale di Faenza e cure psicologiche ancora in corso presso la ASL di Bologna; rappresentava di essere priva di reddito, avendo provato senza esito a trovare lavoro, e di non avere proprietà immobiliari, vivendo ospite di una amica. In definitiva, riteneva sussistenti tutti i presupposti correlati all'assegno divorzile che chiedeva le fosse riconosciuto.

Con ordinanza del 1.7.2020, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente delegato, dato atto del fallimento del tentativo di riconciliazione dei coniugi, assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza: in particolare, veniva confermato il regime separativo vigente, non essendo rilevate variazioni significative sotto il profilo delle condizioni economiche e personali dei coniugi.

Introdotta la fase di merito, su richiesta delle parti era pronunciata sentenza parziale sul vincolo, con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio riguardo al tema dell'assegno divorzile.

Respinte le istanze istruttorie con provvedimento motivato reso a verbale di udienza del 18.3.2021, alla successiva udienza del 23.9.2021 le parti precisavano le conclusioni e la causa era, quindi, rimessa al Collegio per la decisione; decorsi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva discussa nella camera di consiglio del 9 dicembre 2021.

§

Preliminarmente, va dato atto del fatto che, per effetto della sentenza parziale n. 1649/2020 pubblicata in data 20.11.2020, il vincolo matrimoniale che legava i sigg.ri è ormai sciolto, con conseguente definitiva modifica del relativo *status* a far data dal passaggio in giudicato della predetta sentenza.

L'unica questione su cui il Collegio è qui chiamato a decidere attiene all'assegno divorzile che la convenuta chiede le sia riconosciuto nella misura di € 1.000,00 mensili.

A fondamento della propria domanda la convenuta invoca il principio solidaristico sotteso all'assegno divorzile, ritenendone sussistente, da un lato, il profilo risarcitorio correlato alle vessazioni e alle violenze subite durante tutto l'arco della vita matrimoniale per come recentemente accertate in sede penale; dall'altro, il profilo assistenziale correlato alla inadeguatezza dei propri mezzi e alla incapacità di procurarseli per ragioni oggettive.

Quanto al primo aspetto, ovvero quello specificamente inerente alle "*ragioni*" per le quali sarebbe maturata la separazione coniugale (a dire della convenuta causata dal marito violento), non può non prendersi atto dell'accertamento giudiziale compiuto al riguardo in sede separativa e che ha condotto il Tribunale civile di Ravenna prima e poi la Corte d'Appello di Bologna ad escludere che la separazione coniugale potesse essere addebitata al Bosi per le condotte violente e prevaricatrici lamentate dalla moglie.

Ciò che è emerso nell'ambito del giudizio di separazione coniugale, nel quale il

rigetto della domanda di addebito proposta dalla è ormai passato in giudicato, è che il vincolo matrimoniale, contratto tra le parti quando entrambe avevano già un'età matura (43 anni la moglie e 50 il marito), è stato caratterizzato da una scarsa comunanza di vita, di intenti e di collaborazione, in quanto unione frammentata da continue trasferte della in Perù, con permanenze di lunga durata, che hanno ridotto il periodo di effettiva convivenza matrimoniale ad appena 6-7 anni.

Sia il Tribunale di Ravenna in sede di rigetto della domanda della di addebito della separazione al marito sia la Corte d'appello in sede di conferma della decisione di primo grado hanno rimarcato più volte la circostanza "*pacificamente risultante dagli atti, che negli anni 2012 e parte 2013, quando cioè la signora, secondo la sua tesi, era maltrattata da sei anni ed era in uno stato di totale prostrazione, i rapporti tra i coniugi fossero improntati invece a normalità, come descritto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e come descritto anche nella seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte , in cui si legge: < si deposita DVD, contenente video in formato .mp4 registrato dal Sig. a Castel Bolognese, presso la casa familiare, in data 30 gennaio 2012 alle ore 21.30, da cui risulta che i coniugi avevano concordemente deciso che la Sig.ra sarebbe andata in Perù e quivi sarebbe rimasta per almeno 7-8 mesi, visto che il Siig. dichiara che sarebbe andato in vacanza in Perù. Nel video appare il Sig. , in compagnia della Sig.ra mentre sta insegnando alla moglie come preparare una "pancetta" da stagionare in modo da poterla poi preparare da sola in Perù. Nel video si sente chiaramente che il Sig. è molto sereno, sta amabilmente conversando con la moglie ed è a conoscenza che la stessa partirà il 9 febbraio 2012 per il Perù e vi resterà per circa un anno. Il Sig. manifesta allegria ed auspica che la moglie trovi in Perù una occupazione lavorativa e si rende disponibile a raggiungerla per le vacanze. >*" (così alle pagg. 8-9 della sentenza n. 2003/2019 della Corte d'appello di Bologna sub doc. n. 4 fasc. attoreo).

Sempre in sede separativa e sempre ai fini di escludere qualsiasi profilo di addebito della separazione al marito, la Corte d'appello di Bologna, confermando anche sul

punto le valutazioni effettuate dal Tribunale di Ravenna, ha evidenziato come risultasse dai certificati medici prodotti in atti che la) nel periodo dal 2007 al 2009 era seguita dalla psichiatra (dott.ssa i) "*per fatti traumatici avvenuti in precedenza*", ovvero prima del matrimonio con il , sicchè lo stato di prostrazione in cui si trovava la in quegli anni non era riconducibile a comportamenti del coniuge ma bensì a fatti riferiti ad una precedente unione *more uxorio* con altra persona (cfr. pag. 8 della sentenza n. 2003/2019 della Corte d'appello di Bologna cit.).

L'accertamento con valenza di giudicato compiuto nel contesto del giudizio di separazione coniugale conduce ad escludere che in questa sede divorzile possa essere riconosciuta in favore della odierna convenuta la spettanza dell'emolumento economico di cui all'art. 5, comma 6, L. Div. in funzione latamente risarcitoria correlata alle "*ragioni della decisione*" sottese alla separazione coniugale, essendo stato definitivamente acclarato (in modo irrevocabile) che il fallimento dell'unione non è imputabile ad alcuno dei coniugi ma è derivato piuttosto da una scarsa comunanza di vita, di intenti e di collaborazione tra le parti.

Né a conclusioni diverse può pervenirsi sulla base della sentenza penale di condanna pronunciata dal Tribunale di Ravenna nel 2019 a carico del . per il reato di cui all'art. 572 c.p.: in primo luogo, in quanto si tratta di pronuncia non definitiva, avverso la quale è stato proposto appello (cfr. doc. n. 8 fasc. attoreo); in secondo luogo, in quanto "*le ragioni della decisione*" che rilevano ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. Div. sono solo quelle enunciate dal Tribunale civile di Ravenna nella sentenza, poi confermata dalla Corte d'appello di Bologna, che in via definitiva ha escluso che la separazione coniugale fosse addebitabile ad alcuno dei coniugi, derivando piuttosto – come detto – dalla scarsa comunanza di vita e di intenti che ha connotato un rapporto nato tra due persone già adulte e, di fatto, caratterizzato da significativa frammentarietà.

Nella prospettazione di parte convenuta l'assegno divorzile richiesto troverebbe, peraltro, fondamento anche nella rilevante disparità economico-reddituale tra le parti, essendo la disoccupata e priva di un reddito diverso ed ulteriore rispetto all'assegno di mantenimento riconosciutole in sede separativa, a fronte di

una ben diversa condizione del marito, titolare di una sostanziosa pensione e di un cospicuo compendio immobiliare.

In effetti, il è pensionato e proprietario pro quota di alcuni immobili, oggi locati, pervenutigli in eredità, siti in Castel Bolognese (RA) e precisamente: n.4 appartamenti siti alla via n.16, n.1 appartamento sito alla Via n.31, n.1 negozio sito alla Via n.1 appartamento sito in Via n.312, ed un terreno alla Via n.8; ha prodotto due dichiarazioni dei redditi, relative agli anni di imposta 2018 e 2020, che documentano un reddito netto annuo di circa € 27.160,00 pari a circa € 2.260,00 netti mensili su 12 mensilità [*anno 2018/€ 27518 netti annui (€ 2293 netto mese) - compresa cedolare secca; anno 2020/€ 26819 netti annui (€ 2234 netto mese) - compresa cedolare secca*].

La ha riferito di essere stata costretta dal marito a lasciare il lavoro di commerciante a Bologna appena pochi mesi dopo il matrimonio, di non essere più riuscita a reperire una occupazione nonostante l'iscrizione alle liste del centro per l'impiego (cfr. doc. nn. 34-35-36 fasc. convenuta) e di non avere più significative occasioni di reperirlo, considerata l'età e le problematiche di salute (cfr. doc. nn. 42-48 fasc. convenuta); di non avere proprietà immobiliari ma di vivere dal 2014 gratuitamente in un immobile (di proprietà di una amica, tale) sito in Via n. 29 a Bologna, presso cui risulta unica residente (cfr. doc. nn. 49 e 7 fasc. attoreo).

La profilazione delle parti, così come sopra sinteticamente tratteggiata, dà conto di una effettiva disparità.

Ciò posto, va ricordato come a far data dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 18287/2018 lo squilibrio economico-patrimoniale tra gli ex coniugi non è più di per sé sufficiente a garantire a quello economicamente più debole un assegno divorzile, occorrendo infatti riscontrare ulteriormente che il coniuge in posizione deteriore non sia in grado, da solo, di raggiungere l'autosufficienza economica e che il dislivello reddituale in cui versano le parti dopo il divorzio derivi da un sacrificio compiuto dal coniuge debole con le sue scelte personali e condivise in favore della famiglia, con rinunce ad effettive possibilità di carriera e di crescita professionale a beneficio di un progetto comune.

Invero, nel giudizio di separazione coniugale tra le parti la Corte d'appello di Bologna nella sentenza n. 2003/2019, passata in giudicato, ha accertato che "*nessun elemento è ... stato offerto per dimostrare che la) abbia lasciato il lavoro per dedicarsi interamente alla famiglia e, quanto ai problemi di salute, nulla indica che siano di impedimento al lavoro*", risultando peraltro comprovato che la predetta avesse messo concretamente a frutto la propria professionalità come badante, attività svolta, evidentemente "in nero", non solo durante il matrimonio ma anche dopo la separazione (e fino quantomeno al 2017, come riportato a pag. 5 della sentenza n. 493/2018 del Tribunale civile di Ravenna cit.).

In sostanza, allo stato degli atti non pare sussistente alcuno dei presupposti per accogliere la domanda di assegno divorzile avanzata dalla convenuta.

Sebbene vi sia una disparità economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, infatti, non solo non vi è alcuna prova certa che la non abbia mezzi sufficienti per la propria autosufficienza economica (da oltre 7 anni dispone gratuitamente dell'immobile ove risiede e, nonostante l'apparente disoccupazione, risulta con certezza che ella abbia svolto, anche in tempi piuttosto recenti, attività di badante in nero); ma non vi è alcuna prova concreta che la disparità economico-reddituale rispetto all'ex marito abbia una relazione causale specifica e diretta con un ruolo endofamiliare trainante assunto dalla convenuta negli anni del matrimonio, che abbia comportato per lei il sacrificio di proprie aspettative professionali e reddituali o che abbia comunque costituito contributo fattivo all'arricchimento del marito.

La domanda della convenuta di assegno divorzile va, dunque, respinta.

Le spese di lite sono regolate dal principio generale della soccombenza e sono quindi poste a carico della convenuta. La relativa liquidazione è fatta in dispositivo sulla base del valore indeterminato della causa con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 attualmente in vigore, tenuto conto della natura e del pregio dell'attività difensiva svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e respinta:

1) rigetta la domanda di parte convenuta di assegno divorzile e, per l'effetto,

revoca ogni obbligo economico a carico di in favore di , a far data dal passaggio in giudicato dalla sentenza che ha disposto lo scioglimento del matrimonio tra le parti;

2) condanna , a rifondere a le spese di lite, che liquida in complessive €per compensi, oltre spese generali al 15%, tributi e contributi come per legge.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 09/12/2021.

IL GIUDICE ESTENSORE

dott.ssa Sonia Porreca

IL PRESIDENTE

dott. Bruno Perla